

N. R.G. 4048/2017



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4048/2017

PROMOSSA DA

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'Avv.
██████████ presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in
atti;

APPELLANTE

CONTRO

██████████, rappresentata e difesa *ex se* ai
sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
professionale;

APPELLATA

CONCLUSIONI

*Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione
all'udienza del 12.03.2022, previa assegnazione del termine di giorni venti per il
deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni venti per memorie di replica.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Oggetto di lite è l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n.
555/2017 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. 620/2017
r.g., in virtù della quale l'appellante è stato condannato al pagamento, in favore
dell'Avv. ██████████ della somma di € 2.000,00, a titolo di compensi per l'attività

Pag. 1 di 3



professionale da quest'ultima espletata in favore dell'appellante nel corso di due distinti giudizi, oltre spese e compensi del giudizio di primo grado.

1.1. - A sostegno del gravame, ha eccepito la nullità dell'impugnata sentenza stante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita nel presente giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto.

3. - Espletata positivamente la mediazione c.d. "delegata" disposta dal Tribunale ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2022 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, previa assegnazione dei termini di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

4. - È in atti l'accordo con il quale le parti, nella seduta di mediazione del 21.05.2018, hanno trovato l'accordo conciliativo, prevedendo il *«pagamento, in favore dell'appellato avv. [REDACTED] della somma di € 1.200,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso professionale, con compensazione integrale delle spese del giudizio di appello»*.

4.1. - Attesa la pacifica natura di negozio transattivo sostanziale dell'accordo raggiunto in sede di mediazione dalle parti assistite dai rispettivi difensori, e tenuto conto degli effetti di tale accordo (al riguardo, si veda l'art. 12, comma 1, d.lgs n. 28/2010, secondo cui: *«Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale»*), deve ritenersi che l'intervenuta conciliazione della controversia determini la cessazione della materia del contendere, anche laddove, come nel caso in esame, le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso (cfr. Cass. n. 22650/2008).

Ciò che, in specie, può dirsi avvenuto, avendo le parti concordato sul pagamento, da parte dell'appellante ed in favore dell'appallata, della somma di € 1.200,00 a titolo di compenso professionale in luogo di quella di € 2.000,00 riconosciuta con la sentenza impugnata, con la previsione della compensazione delle spese del giudizio di appello. Sicché, sulla scorta di tale accordo, risulta dovuta dall'appellante in favore dell'appellata la somma di € 1.200,00, a titolo di compensi maturati per l'attività professionale prestata dall'Avv. [REDACTED] in favore del [REDACTED] nel corso di due distinti giudizi, oltre le spese e i compensi del giudizio di primo grado (i quali non hanno formato oggetto di alcuna specifica considerazione delle parti), e le spese e i compensi per il giudizio di opposizione esecutiva promossa dall'appellante (rimasti esclusi



dall'accordo conciliativo, secondo quanto inequivocabilmente desumibile dallo stesso verbale di mediazione del 21.05.2018).

4.2. - Per altro verso, va ricordato che l'esatto adempimento dell'accordo conciliativo non opera sul processo - il cui ordinario esito non interessa più alle parti -, ma sul distinto piano dell'esecuzione delle obbligazioni assunte e dei rimedi apprestati dall'ordinamento a tutela dell'interesse del creditore all'adempimento (Cass. n. 25683/2013), sicché appare in specie irrilevante ogni questione circa un eventuale mancato rispetto dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti, nei termini dedotti dall'appellante.

4.3. - Quanto agli effetti della presente pronuncia, va opportunamente ricordato che, secondo la S.C., *«stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto»* (cfr. Sez. U., n. 8980/2018).

4.4. - Conformemente all'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, a spese interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4048/2017 r.g.a.c., così dispone:

- 1) Dichiarare la cessazione della materia del contendere sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 555/2017 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. 620/2017 r.g., per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- 2) Compensa per intero le spese del giudizio di appello.

Così deciso a Siracusa, in data 16 luglio 2022

IL GIUDICE

dott. Alfredo Spitaleri

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.

